



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Pierpaolo Dell'Anno, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 7 febbraio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 21

RECLAMI

Reclamo della Soc. NAPOLI avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di €17.000,00 e diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Napoli la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara con diffida ed ammenda di € 17.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Salernitana del 27/01/2002, ha proposto reclamo la stessa società chiedendo la revoca della squalifica del campo di gioco per una giornata e la conferma della sola sanzione dell'ammenda con diffida.

A sostegno dell'unico gravame (riferito alla sanzione della squalifica del campo) la società adduce tre diversi ordini di motivi:

- a) la sanzione sarebbe derivata dall'erronea interpretazione dell'art. 11, C.G.S., che escluderebbe l'applicazione delle esimenti e delle attenuanti di cui al comma 6 del medesimo articolo alle ipotesi di squalifica del campo irrogate ai sensi del precedente comma 3; viceversa l'«effettiva collaborazione» e la «concreta cooperazione» prestata dalla società (valutate dal Giudice Sportivo solo nella determinazione dell'ammenda irrogata) avrebbero potuto essere valutate anche ai fini dell'applicazione della più grave sanzione della squalifica del campo;

- b) non risulterebbe provata, in secondo luogo, l'affermazione del Giudice secondo cui il lancio del razzo (su cui si basa la sanzione della squalifica del campo) avrebbe prodotto una situazione di panico, in quanto contrasterebbe con la diversa affermazione del collaboratore dell'arbitro secondo cui il razzo «non avrebbe creato il panico che ci si sarebbe aspettato»;
- c) infine, il razzo sarebbe stato lanciato «per motivi estranei alla gara», essendo diretto verso gli stessi sostenitori del Napoli, in un momento in cui la squadra stava vincendo ed in un «clima di grande correttezza sportiva».

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante ed il difensore della reclamante, il quale - dopo aver prodotto copia sottoscritta del Rapporto di servizio della società di investigazione AZ del 30 gennaio 2002 e uno stralcio del C.U. della C.A.F. n. 27/C dell'11 aprile 2001 - ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla società possa trovare accoglimento.

Quanto al primo motivo, tanto la contestazione relativa all'applicabilità delle attenuanti e delle esimenti *ex art. 11, comma 6, C.G.S.*, quanto quella relativa all'affermata attività collaborativa posta in essere dalla società per l'identificazione dei responsabili e per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti, risultano assorbite: *a)* dalla gravità e dalla quantità dei fatti violenti posti in essere dai tifosi del Napoli durante il corso di tutta la gara (esposizione di striscioni offensivi, esplosione di petardi e lancio di oggetti nel recinto di gioco, indebiti ingressi in campo); *b)* dalle caratteristiche specifiche di pericolosità per l'incolumità pubblica dell'esplosione derivata dal lancio del razzo; *c)* dalla recidiva specifica dei sostenitori del Napoli in analoghi comportamenti.

Le predette gravi circostanze sono tali da non consentire nel caso di specie l'applicazione del 6° comma dell'art. 11, così come invocato dalla reclamante. Ed invero, la pur fattiva e documentata collaborazione posta in essere dalla Società Calcio Napoli, valutata alla stregua della significativa gravità dei fatti e della reiterazione della condotta contestata, è tale da precludere la non applicazione o l'attenuazione delle sanzioni di cui all'art. 11 comma 3.

Quanto poi alla seconda argomentazione, la divergenza delle affermazioni riportate dal supplemento di referto del Collaboratore dell'arbitro e dal supplemento di Relazione del Collaboratore dell'Ufficio indagini, riguarda esclusivamente l'esito emotivo (di maggiore o minore panico) suscitato dall'esplosione, non certamente la pericolosità intrinseca della stessa per l'incolumità pubblica.

Anche il terzo motivo è, infine, privo di pregio. Al contrario di quanto affermato dalla difesa della società, il lancio del razzo nel corso della partita (in assenza della prova specifica dei - solo affermati - motivi estranei alla gara che ne sarebbero all'origine) deve infatti essere qualificato come fatto violento commesso in occasione della gara.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli- Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Salernitana la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Salernitana del 25/01/2002, ha proposto reclamo la stessa società, chiedendo la revoca delle sanzioni inflitte, ovvero, in subordine una congrua riduzione della sanzione stessa.

A sostegno del gravame la società reclamante adduce che il proprio comportamento precedente e successivo alla partita escluderebbe «di fatto ogni applicazione delle sanzioni così come disposto dall'art. 11, comma 6° C.G.S.» e che, in ogni caso, «la gabbia metallica che ... sovrastava i tifosi ha, di fatto, impedito ogni pericolo per la pubblica incolumità», non riuscendo a comprendersi come il «bengala sia partito dal settore riservato ai tifosi salernitani senza trovare l'opposizione della rete metallica».

Alla riunione odierna, non è comparso il rappresentante della reclamante.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che i motivi di gravame esposti dalla Società meritano parziale accoglimento.

Non condivisibile appare l'argomento secondo cui la rete metallica non avrebbe potuto essere superata dal bengala: al riguardo, si può infatti osservare (oltre al fatto che le reti metalliche, per la struttura e le dimensioni loro proprie, non sono di per sé idonee ad impedire il passaggio di oggetti lanciati in aria) come la pericolosità del fatto contestato per l'incolumità pubblica sia intrinseca nell'accensione sugli spalti e nel lancio del bengala, a prescindere dalla zona degli spalti da questo raggiunta (il bengala, in ipotesi, può anche non superare le reti e ricadere sui tifosi che lo hanno lanciato, con pericolosità identica a quella di un bengala lanciato da una zona all'altra delle tribune).

Di contro, particolare rilievo deve riconoscersi alla non eccessiva pericolosità dei fatti ascritti alla società reclamante: considerazione che rende congrua una riduzione della sanzione.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della sanzione alla sola ammenda di € 10.000,00 e la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Modena del 6/1/02 – C.U. n. 206 dell'8/1/02).

Il procedimento

Con provvedimento dell'8 gennaio 2002 (C.U. n. 206), il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Salernitana l'ammenda di € 7.500,00 - recidiva specifica - per il comportamento tenuto dai propri sostenitori (esplosione all'interno del recinto di giuoco, con notevole fragore ed in quattro diverse occasioni, di petardi, così come riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini) durante la gara Salernitana-Modena del 6 gennaio 2002.

Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via principale, una congrua riduzione della sanzione e, in via subordinata, la revoca della recidiva specifica.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in fatto, che l'esplosione dei petardi è stata impropriamente indicata nel Comunicato Ufficiale come avvenuta all'interno del recinto di gioco mentre, in realtà, si sarebbe trattato di semplici "botti natalizi" fatti esplodere all'interno del

fossato (sul punto si sollecita un supplemento di indagini). Tale fossato, essendo di dimensioni molto ristrette, avrebbe contribuito ad ampliare il fragore e, comunque, si sarebbe trattato di un semplice gesto di esultanza dopo il goal. Si segnala anche, ad opera della Società ricorrente, il comportamento responsabile ed assolutamente rispettoso della normativa vigente adottato dalla Società stessa in relazione agli episodi violenti, sempre puntualmente segnalati agli organi competenti, fornendo la più ampia collaborazione, anche a rischio di subire contestazioni ad opera dei gruppi violenti.

All'odierna riunione non è comparso il rappresentante della Società reclamante.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva che non sussistono dubbi circa lo svolgimento dei fatti contestati alla società reclamante, in considerazione di quanto riferito con dovizia di particolari dal collaboratore dell'Ufficio Indagini. Peraltro, conformemente a quanto evidenziato nell'atto di reclamo, risulta effettivamente nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini - che costituisce fonte privilegiata di prova e che, in ragione della sua esaustività, esclude la necessità del richiesto supplemento di indagini - che i petardi lanciati dai tifosi della Salernitana sono esplosi all'interno del fossato adiacente il terreno di gioco.

Parimenti, la Commissione ritiene ampiamente provata l'idoneità di tali condotte ad integrare l'ipotesi sanzionatoria oggetto di contestazione, alla stregua della loro pericolosità ed in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, avendo riguardo alla responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi.

Non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 11 C.G.S., che prevede la non irrogazione della sanzione ovvero l'attenuazione della medesima in ipotesi di "concreta cooperazione con le forze dell'Ordine", se è vero che il documento allegato, costituito da una lettera inviata alla Questura successivamente alla gara in questione, non pare in alcun modo concretare collaborazione volta all'identificazione dei responsabili di tali fatti violenti, facendo essa riferimento generico a quanto avvenuto durante la gara oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo. Peraltro, avendo riferimento alla non eccessiva pericolosità della condotta ascritta alla reclamante (come sopra specificato, tutti i petardi risultano infatti esplosi all'interno del fossato), la sanzione da irrogare può essere ridotta nella misura di €2.000,00.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre l'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla Soc. Salernitana a €2.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 FEBBRAIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani